



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza

AREA IV - Gestione Personale della Scuola

Al personale docente, educativo e ATA
della provincia di Potenza

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO - VIGGIANELLO
Prot. 0000795 del 27/02/2024
VII-1 (Entrata)

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Potenza

e p.c. alla Dirigente dell'U.S.R. Basilicata - Ufficio I

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca

OGGETTO: Mobilità del personale della scuola per l'a.s. 2024/2025 - Personale docente, educativo e ATA

Si trasmettono, per quanto di competenza e per ogni opportuna diffusione al personale interessato, il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25, sottoscritto il 18/05/2022, l'Ordinanza Ministeriale n. 30 del 23/02/2024, l'Accordo di integrazione e modifiche del predetto CCNI, sottoscritto in data 21 febbraio 2024 tra MIM e OO.SS e la nota del Ministero dell'istruzione e del merito - DGPER prot. 22364 del 23/02/2024, relative alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA.

Relativamente ai termini di presentazione delle domande di trasferimento, si richiama quanto disposto dall'art. 2 della suddetta Ordinanza, che precisa quanto segue:

- per tutto il **PERSONALE DOCENTE** il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità territoriale e professionale è fissato **al 26/02/2024** con termine ultimo **al 16/03/2024**;
- per il **PERSONALE EDUCATIVO** il termine iniziale è fissato **al 28/02/2024** con termine ultimo **al 19/03/2024**;
- per il **PERSONALE ATA** il termine iniziale è fissato **all'08/03/2024** con termine ultimo **al 25/03/2024**.

In primo luogo, tra le principali novità, si segnala quanto previsto dal succitato "Accordo di integrazione e modifiche", sottoscritto il 21 febbraio 2024 tra il MIM e le OO.SS, allegato alla presente, che, recependo le previsioni del nuovo CCNL 2019-2021 del comparto scuola e aggiungendo al CCNI sulla mobilità il c.3-bis all'art.2 e il c.9-bis all'art.34, consente ai docenti e ai DSGA neo assunti nell'anno in corso la possibilità di presentare domanda di mobilità, in deroga al principio del c.d. "vincolo triennale", se in possesso di una delle quattro condizioni, di cui alle lettere "a, b, c, d", espresse dal c.9-bis del predetto art.34.



Quanto al resto del **PERSONALE DOCENTE**, che non rientra nella suddetta deroga prevista dall'accordo integrativo, si rimanda comunque a quanto stabilito dall'art.2 del CCNI in merito all'attuazione del vincolo di permanenza triennale previsto dall'articolo 399, comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo modificato dall'art. 58, comma 2, numero 6), lettera f), del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con L. 106 del 23 luglio 2021.

In relazione al **PERSONALE ATA**, invece, si pone l'attenzione sui seguenti punti.

Gli **Assistenti Tecnici** (AR02) - laboratorio "informatica" (codice T72) -AR02 Elettronica ed elettrotecnica - potranno presentare domanda di mobilità presso le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado in applicazione dell'articolo 1, comma 967, della legge 20 dicembre 2020, n. 178. La sede di servizio è costituita dalle istituzioni scolastiche ricomprese nella rete di riferimento della scuola polo attribuita come scuola di titolarità.

Relativamente al profilo professionale di **DSGA**, l'art. 24, comma 5 della suddetta Ordinanza Ministeriale stabilisce che " *...non partecipa alle procedure di mobilità volontaria per un triennio dall'immissione in ruolo. In caso di sopravvenuta indisponibilità della sede di prima destinazione, detto personale può scegliere, nell'ambito della provincia di assegnazione, una diversa sede tra le sedi vacanti e gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione si cumulano con quelli svolti nella precedente sede...*". In attuazione del succitato Accordo integrativo, si richiama nuovamente quanto previsto dall'art.34 c.9 bis, in deroga al principio del vincolo triennale per i DSGA neo-immessi.

Si rammenta, inoltre, che, come riportato nell'O.M. all'art. 8 «*Il personale immesso in ruolo con riserva partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità; la nuova titolarità ottenuta è sottoposta alla medesima riserva della precedente*».

Relativamente al **rientro e restituzione al ruolo di provenienza**, disciplinato dall'art. 7 del CCNI 2022/2025, il personale docente educativo e ATA deve presentare domanda cartacea a quest'Ufficio entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande al SIDI per il proprio ruolo, ai fini dell'assegnazione della sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell'impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità a questo medesimo Ufficio.

Il personale docente, educativo ed A.T.A. a tempo indeterminato, che sia per qualsiasi motivo **in attesa della sede di titolarità** (come ad es. tutto il Personale ATA immesso in ruolo il 01/09/2023), dovrà necessariamente partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel CCNI 2022/25.

Secondo quanto disposto dall'art. 3 dell'Ordinanza citata in premessa, il personale docente, educativo ed A.T.A. dovrà inviare le domande di trasferimento e di passaggio utilizzando il portale ISTANZE ON LINE del sito del M.I.M., corredate dalla **relativa documentazione** allegata obbligatoria nell'apposita sezione MOBILITÀ. Le domande saranno prese in esame solo se redatte utilizzando l'**apposito modulo** presente nella sezione ISTANZE ON LINE, reperibili sul sito M.I.M. Il mancato utilizzo del prescritto modulo comporterà "l'irricevibilità delle domande", ai sensi di quanto prescritto dall'art. 4, comma 1



dell'Ordinanza. A tal uopo, si rammenta che questo Ufficio prenderà in considerazione le sole istanze di mobilità prodotte nel rispetto della procedura POLIS entro il termine fissato per la compilazione telematica.

Si segnala, altresì, l'importanza della **COMPLETA E CORRETTA compilazione del modulo di domanda e delle dichiarazioni allegate**, considerato che, in conformità con le prescrizioni di cui all'art. 5, comma 1 dell'O.M. «Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse».

Pertanto, il personale interessato alla procedura di mobilità dovrà verificare l'esatta corrispondenza tra i titoli di cui richiede il riconoscimento sul modulo domanda e la documentazione allegata (autocertificazioni ed altro). Tutta la suddetta documentazione deve essere prodotta CONTESTUALMENTE alle domande di trasferimento in formato digitale su POLIS-Istanze On line. Di conseguenza, il modulo domanda dovrà essere NECESSARIAMENTE corredato dalla documentazione prevista.

Quest'Ufficio si riserva il diritto di effettuare **verifiche campionarie sulla documentazione** presentata da quanti abbiano ottenuto il trasferimento o passaggio in forza delle precedenzae previste da contratto e di procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alla revoca del trasferimento. **Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.**

È consentita esclusivamente **la revoca** delle domande di movimento presentate o **la regolarizzazione** della documentazione allegata, come disposto dall'art.5 dell'ordinanza, in particolare, secondo il c.4 del suddetto art.5, l'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

Si precisa, inoltre, che:

- 1) le domande di revoca saranno prese in considerazione soltanto se pervenute non oltre il decimo giorno utile prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili, previsto per ciascuna categoria di personale;
- 2) non verranno prese in considerazione istanze di modifica del modulo domanda e integrazioni prodotte oltre il termine perentorio fissato per la presentazione delle domande di mobilità;
- 3) le richieste di fruizione del punteggio relativo ai titoli di servizio e ai titoli generali nonché le istanze di fruizione dei titoli di precedenza, indicate nel modulo istanza, verranno prese in considerazione unicamente se debitamente comprovate nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 4 dell'O.M.

Si ricorda che il personale interessato dovrà fare riferimento, per qualunque problematica inerente alla procedura di presentazione delle domande via web, esclusivamente alla propria Istituzione Scolastica che, qualora lo ritenga necessario, chiederà l'intervento di questo Ufficio Scolastico.



Coloro che avessero necessità di interagire con gli uffici amministrativi in merito alla mobilità del personale docente ed ATA, possono inviare una e-mail all'indirizzo: usp.pz@istruzione.it.

Al fine di poter reindirizzare i messaggi ai settori competenti, gli interessati sono invitati a specificare nell'**OGGETTO: il grado/ordine di scuola (es: scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di II grado, personale ATA ecc.), ed il proprio nome e cognome.** Nel messaggio è fondamentale riportare sia il proprio indirizzo di posta elettronica sia un eventuale recapito telefonico. Va da sé che, con l'invio del messaggio di posta elettronica, l'utente autorizza i funzionari di quest'Ufficio all'uso dei contatti indicati.

Resta fermo l'obbligo di ciascuna Istituzione Scolastica di assolvere agli adempimenti relativi alla formulazione delle graduatorie interne per l'**individuazione del personale soprannumerario** nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui alle specifiche disposizioni normative dettate dal CCNI 2022 e di trasmettere alla Scrivente le graduatorie in questione comprese delle domande di mobilità dei docenti perdenti posto qualora risulti una contrazione di personale dalla determinazione dell'organico dell'autonomia a.s. 2024/25. Per quanto riguarda le graduatorie uniche d'istituto relative alle istituzioni scolastiche coinvolte nel dimensionamento, seguiranno delle note esplicative in merito.

Relativamente alle modalità e le tempistiche relative ai reclami sulle valutazioni delle domande di mobilità effettuate da quest'Ufficio, presentate dal personale interessato, si richiama quanto previsto dall'art.10 dell'Ordinanza ministeriale: " ... entro 10 giorni dalla ricezione e comunque entro il quinto giorno utile prima della data di inserimento al SIDI delle domande di cui all'articolo 2 della presente ordinanza, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel CCNI 2022 e secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale..."

Tutte le informazioni riguardanti la mobilità e la relativa documentazione sono inserite nella sezione MOBILITA' Scuola del sito del Ministero dell'istruzione e del merito al seguente link: <https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilit%C3%A0-2024-2025>

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL.

LA DIRIGENTE

- Debora INFANTE -

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse